



LA SICUREZZA SUL LAVORO A MAGLIE LARGHE: CONFERMATA LA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO PER LA VIGILANZA E LA SOVRINTENDENZA DELLE LAVORAZIONI

La Cassazione, Quarta Sezione Penale, con **sentenza n. 3538/2022**, ha rigettato il ricorso proposto dai difensori dell'imputato, ricordando che il **preposto riveste una posizione di garanzia** e ha il compito di **controllo immediato e diretto** sull'esecuzione dell'attività da parte dei lavoratori, con **l'obbligo di segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:

- sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Le competenze attribuite dalla legge al preposto non possono risolversi in un atteggiamento lascivo del preposto di aspettare il ricevimento di segnalazioni da parte dei lavoratori di anomalie di funzionamento dei macchinari.

Su tali assunti, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del preposto del **reato** di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen., per avere in **cooperazione colposa** con il responsabile della sicurezza, cagionato **lesioni personali gravi** a una lavoratrice.

Il caso: il difettoso funzionamento di un elevatore

Nel caso *de quo*, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14 giugno 2019, aveva ritenuto responsabile il preposto (in concorso con il responsabile della sicurezza) per il malfunzionamento dell'elevatore che non consentiva che la tramoggia si innestasse bene nel tramoggino così richiedendo una correzione manuale del convogliamento della tramoggia, ossia l'accompagnamento con la mano.

A causa dell'involontario azionamento del pulsante di discesa, la lavoratrice subiva uno schiacciamento al primo dito della mano destra mentre era intenta ad eseguire le operazioni di correzione manuale.

La Corte di Cassazione ha abbracciato le motivazioni della sentenza dell'appello, considerando che il malfunzionamento della macchina era noto a tutti nel reparto confezione e che il preposto avesse omesso di vigilare e di verificare il funzionamento della macchina, compiti propri del preposto a cui consegue un dovere di segnalazione al datore di lavoro.

Il punto: gli obblighi del preposto, dall'obbligo diretto, continuativo e concreto di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni al dovere di segnalazione e di attivazione

Ai sensi dell'art. 2, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, il preposto è tenuto a sovrintendere alle attività lavorative e a garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un potere di iniziativa.

Anche prima delle modifiche apportate dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, costituiva preciso obbligo del preposto ai sensi della lettera f) dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 “**segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze** dei mezzi

e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra **condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Peraltro, gli obblighi del preposto sono puntualmente definiti nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e tra questi richiamiamo gli obblighi da ultimo modificati e/o introdotti per effetto del citato D.L. 146/2021:

- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare** il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti** (lettera a) dell’art. 19);
- in caso di **rilevazione di deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.**

E’ di tutta evidenza che il preposto non possa ritenere di aver assolto il proprio compito, svolgendo una ricognizione sommaria e passiva dei mezzi e delle lavorazioni, senza controllare né rilevare o intervenire e segnalare eventuali rischi del funzionamento delle macchine o delle modalità di svolgimento delle lavorazioni, interrompendo le attività allorquando necessario.

Sono forse doveri che sfuggono e che dovrebbero essere ricordati in occasione della formazione e dell’addestramento delle figure coinvolte nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

* . * . *

Area di attività: Compliance – Compliance Team



Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com



Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.